

ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

PIANO TRIENNALE

DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

DEL ORDINE NAZIONALE DEGLI ATTUARI

2017-2019

Sommario

1. PANORAMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO	3
2. OBIETTIVI DEL DOUMENTO.....	4
3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA	6
4. ORGANIZZAZIONE	8
5. PERIMETRO DEL PIANO E DESTINATARI	9
6. OBBLIGATORIETA'	10
7. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE	10
8. TRASPARENZA	13

1. PANORAMA NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La Legge 190 del 2012 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

L'articolo 2 del Decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che *“per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi [...omissis], tutti gli **enti pubblici non economici nazionali**, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale”*.

L'articolo 3, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 ricomprende nel comparto del personale degli enti pubblici non economici, il personale degli ordini e dei collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali, lasciando presagire l'appartenenza degli ordini alla categoria degli enti pubblici non economici.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con apposito atto deliberativo (n. 145 del 2014) ha dato conferma sull'applicazione della Legge n. 190 del 2012 e dei decreti delegati agli ordini e ai collegi professionali.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013, che costituisce il riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2 bis comma 2 (modifica introdotta con Decreto legislativo n. 97 del 2016) stabilisce che la medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni si applica anche, in quanto compatibile, agli enti pubblici economici e agli ordini professionali.

Ciò premesso, gli ordini professionali sono tenuti ad attuare tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di anticorruzione e trasparenza ed in particolare sono tenuti ad effettuare:

- la Nomina di un Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza
- redigere un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ed in generale sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui:

- alla Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- al Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
- al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
- al Decreto del Presidente della Repubblica 167 aprile 2013 n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";
- Al Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC in quanto atto di indirizzo che contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

2. OBIETTIVI DEL DOUMENTO

In attuazione della normativa di riferimento riguardante la prevenzione della corruzione e la disciplina in materia di trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, **l'Ordine Nazionale degli Attuari adotta il presente documento quale Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.**

Il presente Piano, proposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui al paragrafo 3, è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari con delibera del 12 dicembre 2016 ed entra in vigore il giorno lavorativo successivo all'approvazione con la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale.

Il Piano ha durata triennale e, in ottemperanza all'Articolo 1, comma 8 della Legge 190 del 2012, aggiornato entro il 31 gennaio di ciascun anno.

L'aggiornamento potrà avvenire anche a seguito di:

- modifiche normative che abbiano ad oggetto la disciplina in materia di prevenzione della corruzione, e in materia di trasparenza e obblighi di informazione pubblica;
- modifiche normative e regolamentari che incidano sul perimetro delle attribuzioni, delle attività o dell'organizzazione del Consiglio Nazionale degli Attuari;
- orientamenti espressi dall'ANAC in sede di attività consultiva o di vigilanza;
- individuazione di nuovi fattori di rischio;
- individuazione di lacune o inefficienze del Piano o comunque di situazioni di non idoneità ravvisate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- nomina di un nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Piano è infatti un documento dinamico che vive nell'operatività del Consiglio e che ha l'obiettivo di indirizzare, rafforzare e promuovere l'etica, la legalità, l'integrità e la trasparenza dei comportamenti dei componenti del Consiglio e di tutti coloro che collaborando con essi, o ad essi correlati, agiscono per il perseguimento degli obiettivi affidati dalla legge al Consiglio stesso. Strumentale a tal fine è l'identificazione delle aree maggiormente a rischio, l'implementazione di misure di prevenzione in relazione al livello di rischio riscontrato.

Il Piano è finalizzato pertanto a:

- far emergere tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto, potrebbe riscontrarsi l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati;
- infondere la piena consapevolezza in capo ai destinatari che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone il Consiglio a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale e disciplinare a carico del soggetto che commette la violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio di corruzione e nell'osservare le procedure e le regole interne, nonché le disposizioni contenute nel presente Piano anche con riferimento alla trasparenza delle attività svolte e delle informazioni al pubblico;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari a comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni evento che nello svolgimento delle attività non risponda ai principi di legalità, etica e integrità dei comportamenti;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il Consiglio e i soggetti che con esso intrattengono relazioni di qualsiasi genere;
- assicurare l'emergere di possibili conflitti d'interesse;
- istituire misure di prevenzione della corruzione e adeguata trasparenza delle informazioni con controlli che tendono a vigilare sul rispetto delle disposizioni di legge e in generale dei regolamenti interni.

3. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012 (come novellato dal d.lgs 97/2016), prevede che "l'organo di indirizzo¹ individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza [...omissis]".

La nuova disciplina è volta, pertanto, a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione e della corruzione della prevenzione della corruzione e di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Per quanto attiene alla specifica realtà degli ordini e collegi professionali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza deve essere individuato all'interno di ciascun Consiglio Nazionale, ordine e collegio professionale tra i dirigenti amministrativi in servizio.

Nella sola ipotesi in cui ne siano privi, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le

¹ Negli ordini e nei collegi professionali, l'organo in questione è individuato nel Consiglio (cfr Piano Nazionale ANAC 2016 sezione III-Ordini e Collegi professionali).

idonee competenze e solo in via residuale, con atto motivato, potrà coincidere con un Consigliere eletto dell'ente, purché privo di deleghe gestionali.

Il Consiglio Nazionale preso atto di quanto disposto dalle linee guida per gli ordini professionali emanate dall'ANAC e in virtù della struttura organizzativa che non dispone di figure dirigenziali e in considerazione dell'assenza di personale dipendente, con Delibera dell'Ordine Nazionale del 23 Gennaio 2017 nomina il Consigliere Luciano Mari quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in sostituzione della dimissionaria, dal ruolo in questione, Chiara Avian.

Al momento della nomina il Consigliere Luciano Mari risulta:

- avere adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento dell'amministrazione;
- dotato della necessaria autonomia valutativa;
- non assumere una posizione di conflitto di interessi;
- privo di deleghe gestionali
- di condotta integerrima non essendo mai stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari.

Il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, comunicato all'ANAC con procedura informatica, resta in carica per tutta la durata del mandato di Consigliere fatto salvo il caso di sopravvenuta impossibilità all'esercizio (es: conflitti di interesse, provvedimenti disciplinari etc) e per cause personali del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza stesso.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza competono le seguenti attività:

- Elaborare e proporre al Consiglio Nazionale il Piano triennale della prevenzione della corruzione della trasparenza;
- Verificare l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
- Effettuare i monitoraggi e i controlli definiti per la prevenzione della corruzione e l'aderenza alle normative sulla trasparenza;

- Proporre aggiornamenti al Piano nei casi elencati nel paragrafo 2 anche sulla base delle evidenze dei monitoraggi e controlli effettuati;
- Presentare al Consiglio nazionale una relazione sull'attività svolta entro il 15 dicembre di ogni anno.

4. ORGANIZZAZIONE

L'insieme delle attività riservate, per espressa disposizione di legge, agli Attuari è consentita solo a seguito dell'iscrizione all'ordine e al possesso di specifiche qualifiche professionali.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 stabilisce che gli albi territoriali relativi alle singole professioni regolamentate, sono tenuti dai rispettivi consigli dell'ordine o del collegio territoriale e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti disciplinari adottati nei loro confronti. L'insieme degli albi territoriali forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente.

Il legislatore, preso atto della dimensione numerica degli Attuari presenti sul territorio nazionale, ha istituito per tale professione un unico ordine territoriale a livello nazionale, pertanto, l'ordine è organizzato come segue:

- **Ordine Nazionale degli Attuari** è amministrato da un Consiglio di undici componenti che viene rinnovato ogni quattro anni. Ad esso competono i seguenti principali compiti:
 - fornire al Consiglio Nazionale tutte le informazioni per la regolare tenuta e l'aggiornamento dell'Albo Nazionale;
 - le funzioni disciplinari di primo livello;
 - lo sviluppo di iniziative per la formazione permanente e l'aggiornamento professionale degli iscritti;
 - la partecipazione alle iniziative dei Comitati Territoriali degli Ordini e Collegi Professionali.

Al fine di facilitare il rapporto con gli iscritti e di assicurare la presenza sul territorio l'Ordine si è dotato dei seguenti Comitati Regionali:

- Comitato dell'Emilia Romagna;
- Comitato del Friuli-Venezia Giulia;
- Comitato della Lombardia;
- Comitato del Piemonte;
- Comitato della Toscana;
- Comitato del Veneto.

L'organizzazione dell'ordine svolge attività di natura **gestionale**, in cui sono ricomprese le attività strumentali al perseguimento dei fini istituzionali e tutte le attività operative comunque poste in essere dall'ordine.

Si evidenzia che l'Ordine Nazionale, non ha nella propria dotazione organica alcuna figura dirigenziale e non hanno nella propria struttura alcun dipendente. I componenti del Consiglio, inoltre, non percepiscono alcuna retribuzione né alcun gettone di presenza per le attività svolte. Possono percepire solo eventuali rimborsi per spese di trasferta dietro presentazione dei relativi giustificativi (biglietti di viaggio, etc).

5. PERIMETRO DEL PIANO E DESTINATARI

Il presente Piano riguarda la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, nonché l'adeguatezza alle disposizioni in materia di trasparenza e la diffusione delle informazioni del Ordine Nazionale degli Attuari. Tenuto conto della struttura organizzativa si riferisce, pertanto, alla sola area istituzionale ed è destinato ai:

- Componenti del Consiglio dell'Ordine Nazionale degli Attuari;
- Titolari di contratti per lavori, servizi e forniture;
- Tutti coloro che nei fatti collaborano o operano per conto o nell'interesse dell'Ordine Nazionale degli Attuari.

Tutti costoro assumono una specifica responsabilità in relazione all'osservanza delle misure contenute nel presente Piano e al suo aggiornamento.

Seppure in assenza di personale dipendente, al fine incentivare l'emersione di fatti corruttivi e innescare un meccanismo di individuazione di irregolarità o di reati, è ritenuto opportuno che tutti

i destinatari del piano assumano una posizione di *wistleblowing*², segnalando al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ogni comportamento irregolare o fatto illecito di cui sia venuto a conoscenza.

Le irregolarità relative al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza saranno comunicate direttamente al Presidente dell'Ordine Nazionale degli Attuari.

6. OBBLIGATORIETA'

E' fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel paragrafo precedente di osservare le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

In caso di ipotizzate violazioni:

- da parte dei componenti del Consiglio: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso;
- da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza: il fatto è denunciato direttamente al Presidente del Consiglio;
- da parte di componenti le commissioni o gruppi di lavoro: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso;
- da parte di soggetto esterno con vincoli contrattuali: saranno attivate le clausole contrattuali volte alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno;
- da parte di soggetti esterni: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza comunica il fatto al Consiglio per le determinazioni del caso.

7. SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE

Per rischio di corruzione s'intende la possibilità che un soggetto al quale è affidata una responsabilità o un potere agisca contro i propri doveri ed obblighi la condotta di un soggetto che, in cambio di denaro oppure di altre utilità e/o vantaggi, agisce contro i propri doveri ed obblighi

² Il Whistleblower, ossia il "suonatore di fischiello" è una persona che lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda pubblica o privata si trova ad essere testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o all'autorità giudiziaria, per porre fine a quel comportamento.

Per sistema di gestione dei rischi di corruzione, s'intende il processo volto ad identificare, misurare, monitorare e gestire i rischi di corruzione ai quali il l'Ordine Nazionale è esposto o potrebbe essere esposto.

Il processo di gestione dei rischi di corruzione è costituito dalle seguenti fasi:

1. Identificazione dei rischi;
2. Valutazione dei rischi e prioritizzazione;
3. Trattamento dei rischi;
4. Monitoraggi e controlli.

Identificazione dei rischi

L'identificazione dei rischi passa attraverso la mappatura delle attività svolte dal Consiglio dell'Ordine Nazionale.

La mappatura delle attività consente una più facile individuazione e descrizione dei possibili eventi corruttivi.

La mappatura delle attività e l'identificazione dei rischi è stata svolta includendo le aree di rischio identificate per gli ordini professionali dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 e integrate riguardo alle specifiche attività svolte dal Consiglio oltreché in considerazione del contesto interno ed esterno di riferimento nel quale il Consiglio esplica le proprie mansioni istituzionali.

Valutazione dei rischi

La valutazione è effettuata per ciascun rischio identificato tramite la mappatura delle attività.

E' stato utilizzato un metodo di tipo risk self assessment (RSA) volto ad attribuire un livello numerico al rischio. I livelli determinati permettono di dare priorità alla fase successiva di trattamento e gestione dei rischi.

Il metodo RSA indaga due aspetti di analisi:

1. la probabilità che l'evento si verifichi
2. l'impatto che l'evento produce

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti³ e tiene conto della discrezionalità dell'attività e della complessità nel mettere in atto il fatto illecito.

La stima dell'impatto tiene conto:

- dell'impatto economico
- dell'impatto organizzativo,
- dell'impatto reputazionale.

Il risultato congiunto della probabilità e dell'impatto di un rischio ne riassume il livello di rischio.

Trattamento dei rischi

Il trattamento dei rischi riguarda tutte le misure volte alla neutralizzazione o alla mitigazione dei rischi.

L'individuazione, la valutazione del livello di rischio ed il suo trattamento sono attività spettanti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il coinvolgimento dei componenti del Consiglio che ne valutano la fattibilità in base al rapporto tra i costi stimati, anche in termini di impatti organizzativi, e il grado di efficacia nella prevenzione dei rischi.

Anche la priorità del trattamento è compiuta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con il coinvolgimento dei componenti del Consiglio che basano l'analisi su:

- obbligatorietà prevista dalla normativa: va data priorità assoluta;
- livello di rischio risultante dalla fase di valutazione: va data priorità ai livelli più alti;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura: l'implementazione e la priorità sarà valutata dal Consiglio in base alle possibilità.

Monitoraggi e controlli

La gestione del rischio si completa con le successive azioni di monitoraggio e controllo.

³ A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento efficace utilizzato per ridurre la probabilità del rischio.

Tali azioni hanno il duplice obiettivo di essere strumentali alla prevenzione degli eventi rischiosi, e alla valutazione dell'efficacia delle azioni di prevenzione messe in atto.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza compie i monitoraggi sulla base delle tempistiche indicate dal presente Piano.

I risultati relativi al sistema di gestione dei rischi sono riportati nell'Allegato 1 al presente documento.

8. TRASPARENZA

La trasparenza è intesa come tutte le attività volte a favorire e migliorare l'accessibilità a dati e documenti.

In conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione e con riferimento alle attività svolte e alle dimensioni organizzative del Consiglio Nazionale, la trasparenza si esplica attraverso:

- l'individuazione dei documenti obbligatori (previsti dalla normativa vigente) e ulteriori documenti di interesse da rendere pubblici⁴
- la promozione dell'innovazione, dell'efficienza organizzativa e della qualità dell'esposizione e dell'accesso alle informazioni sul sito istituzionale;
- modalità di richiesta di informazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione in linea con il diritto di chiunque di richiedere le medesime.

Le informazioni di dominio pubblico devono rispettare i requisiti di:

- qualità
- integrità

⁴ per pubblici si intende la pubblicazione nel sito istituzionale delle informazioni e dei dati concernenti l'attività del Consiglio Nazionale, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione.

- completezza
- tempestività
- facile accessibilità
- conformità alle normative
- comprensibilità

A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza svolge stabilmente, come previsto dall'art. 43 del d.lgs. n. 33/2013, un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, e segnalando al Consiglio Nazionale i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

La promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico, anche ai fini della prevenzione della corruzione, pertanto saranno valutate in funzione della situazione organizzativa e finanziaria:

- la possibilità di una riorganizzazione e razionalizzazione delle informazioni presenti sul sito istituzionale per migliorarne la fruibilità e la facilità di ricerca;
- l'opportunità di adottare un sistema di rilevazione della soddisfazione degli utenti;
- la possibilità di prevedere uno strumento informatizzato per la richiesta di ulteriori dati o informazioni non pubblicate.

In merito alle richieste di informazioni, in assenza di uno strumento informatizzato, quest'ultime dovranno pervenire direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al seguente indirizzo mail, di cui sarà dato esplicito riferimento anche sul sito istituzionale: dott.luciano.mari@gmail.com.

Nella tabella seguente è riportato l'elenco dei documenti oggetto di pubblicazione, il responsabile della pubblicazione e la trasmissione nonché le tempistiche di pubblicazione o aggiornamento.

Documento	Responsabile della pubblicazione.	Data
Piano di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Donato Leone	Entro il 31 gennaio di ogni anno
Relazione del Responsabile della prevenzione della Corruzione e della trasparenza	Donato Leone	Entro il 15 dicembre di ogni anno
Bilanci preventivi	Donato Leone	31 marzo di ogni anno
Risultato economico società controllate	Donato Leone	31 luglio di ogni anno
Contratto di locazione immobile	Donato Leone	Ogni volta che si renda necessario per sopravvenute variazioni
Documento organizzativo	Donato Leone	Ogni volta che si renda necessario per sopravvenute variazioni
Composizione del Consiglio e relative competenze	Donato Leone	Il giorno successivo all'elezione ed ogni volta che si renda necessario per sopravvenute variazioni
Contatti istituzionali	Donato Leone	Ogni volta che si renda necessario per sopravvenute variazioni
Normativa di riferimento	Donato Leone	Ogni volta che si renda necessario per sopravvenute variazioni
Convenzioni, contratti, fatture elettroniche	Donato Leone	Ogni volta che si renda necessario

